



Caterina Esposito

Repertorio n. 86

Raccolta n. 79

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno maggio duemilaventi

21/05/2020

in Roma e nel mio studio alla via Boezio n. 92.

Dinanzi a me dottoressa **Caterina Esposito, Notaio in Roma**, iscritta al Ruolo dei

Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI:

MARIA SARA FELICIANGELI nata a El Salvador (EE) il 20 gennaio 1981 , con domicilio in Roma alla via Gallia n.86, codice fiscale FLC MSR 81A60 Z506V,

FLORIANO CAPRIO nato ad Avellino il 18 agosto 1970, con domicilio in Roma alla via Bruno De Finetti n.384, codice fiscale CPR FRN 70M18 A509N;

LUCA MASCELLONI nato a Roma il 7 maggio 1975, con domicilio in Roma alla via Alfredo Baccarini n.27, codice fiscale MSC LCU 75E07 H501P;

MAURO PAGANI nato a Roma il 14 gennaio 1963 con domicilio in Roma alla Piazza De Cristoforis n.1, codice fiscale PGN MRA 63A14 H501U;

MASSIMO MONOTTI nato a Roma il 13 aprile 1956, con domicilio in Monterotondo (RM) alla via Solferino n.6, codice fiscale MNT MSM 56D13 H501F;

LUCIANO TOSTI nato a Roma il 17 settembre 1955 , con domicilio in Roma, alla via Bartolomeo Campagnoli 5, codice fiscale TST LCN 55P17



H501E;

FEDERICA CIUCCI nata a Frascati (RM) il 28 novembre 1977, con domicilio in Roma alla via Guglielmo Cappa n. 143, codice fiscale CCC FRC 77S68 D773S;

SALVATORE ANNARUMMA nato a Pompei (NA) il 8 settembre 1988, con domicilio in Ladispoli (RM) alla via Claudia n.16, codice fiscale NNR SVT 88P08 G813O.

Io Notaio sono **certa dell'identità personale** dei comparenti, i quali convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

MARIA SARA FELICIANGELI, FLORIANO CAPRIO, LUCA MASCELLONI, MAURO PAGANI, MASSIMO MONOTTI, LUCIANO TOSTI, FEDERICA CIUCCI, SALVATORE ANNARUMMA ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile,

COSTITUISCONO UN'ASSOCIAZIONE

in forma di ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

con:

-- **denominazione:** "FeliciAngeli in Moto";

-- **sede:** in Roma;

-- **durata:** illimitata;

-- **scopo:** l'Associazione persegue lo scopo di:

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e precisamente le lettere di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:



a) *Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22/09/2016 n. 112, e successive modificazioni;*

d) *Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;*

i) *Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.*

2. Lo scopo che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati su tutto il territorio nazionale sono:

- **Pronto intervento sociale**

Interventi attivati per offrire sostegno a specifici target, in particolare a persone bisognose, in situazioni di emergenza sociale, disabili, malati, attraverso l'uso della moto ed altri mezzi di mobilità per offrire servizi di prima assistenza, consegna farmaci, distribuzione di beni di prima necessità.

- **Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi**

Servizio a bassa soglia per attività di primo ascolto svolto e divulgazione anche per strada con l'ausilio delle moto o altra tipologia di veicolo, per fornire informazione e orientamento.

- **Prevenzione formazione e sensibilizzazione**

Servizi di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione del rischio e sulla sicurezza con particolare riferimento ai rischi della strada. Interventi di prevenzione di possibili forme di disagio dei cittadini, con lo scopo di assicurare un miglior livello di vita sul piano fisico ed emozionale.

- **Attività di servizio sociale di supporto alla persona alla famiglia e rete sociale**

Complesso insieme di interventi attivati in favore di persone singole, famiglie, gruppi e comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione e monitoraggio, funzione sociale per la Valutazione Multidimensionale.

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

Mediante assemblea periodica dei soci, propaganda e eventi con scopi aggregativi e coinvolgenti della società. Cene sociali o attività culturali dove divulgare la mission, raccolta fondi, volontariato diretto e presso strutture con le quali sussiste un protocollo di intesa. L'Associazione si avvale inoltre di una organizzazione territoriale con Responsabili Territoriali nominati dal consiglio direttivo per la durata di 1 anno rinnovabili che svolgono con i soci locali nell'ambito del loro territorio le attività associative previste dal presente statuto in stretta collaborazione con il direttivo dell'Associazione.

4. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.



5. L'Associazione può esercitare, **in via non prevalente e senza scopo di lucro soggettivo**, attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'Organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

6) L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 2

L'Associazione è retta da quest'atto e dallo **Statuto**, che, sottoscritto dalle parti, in segno di accettazione, e da me Notaio, a quest'atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione, sui diritti e gli obblighi degli associati, sulle condizioni per la loro ammissione e quelle relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, sono contenute nell'allegato Statuto.

Per quanto non previsto dal presente atto e dallo Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.

ARTICOLO 3

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

d) l'Organo di Controllo

e) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, nominati dall'Assemblea degli associati, che durano in carica cinque anni.

Vengono nominati componenti del Consiglio Direttivo i costituiti: MARIA SARA FELICIANGELI, FLORIANO CAPRIO, LUCA MASCELLONI, MAURO PAGANI, MASSIMO MONOTTI, LUCIANO TOSTI, FEDERICA CIUCCI e SALVATORE ANNARUMMA che dichiarano di accettare la carica.

MARIA SARA FELICIANGELI viene nominata Presidente;

FLORIANO CAPRIO viene nominato Vice Presidente con funzioni di Segretario Generale.

Il Collegio dei Revisori verrà nominato durante la prima riunione dell'Assemblea.

ARTICOLO 4

Le quote di partecipazione di ciascun associato al reddito netto dell'associazione saranno calcolate a consuntivo, con apposita scrittura privata, approvata all'unanimità dall'Assemblea degli associati.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e viene versato a mezzo di danaro contante, in parti uguali, dai soci fondatori che sottoscrivono.

ARTICOLO 5

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il **conseguimento del riconoscimento** dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra, il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.



ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 7

Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Le parti dichiarano che il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma terzo del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Titolo Unico - Terzo Settore), in quanto atto costitutivo di organizzazione di volontariato.



Di questo atto, io Notaio ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti
che lo approvano.

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio
pugno, consta di tre fogli per nove pagine fin qui.

La sottoscrizione avviene alle ore diciannove e venticinque minuti.

Firmato:

Maria Sara FELICIANGELI

Florianio CAPRIO

Luca MASCELLONI

Mauro PAGANI

Massimo MONOTTI

TOSTI Luciano

Federica CIUCCI

ANNARUMMA Salvatore

Caterina ESPOSITO Notaio.



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata "FeliciAngeli in Moto" anche conosciuta con il nome di "Angeli in Moto" e promossa sui social e sulla stampa con l'acronimo "AiM" apartitica e aconfessionale di seguito in breve, "Associazione". Il logo che rappresenta l'Associazione è rappresentato da un cuore a forma di pistone con una biella inclinata. A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" o "ODV". L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. In conseguenza dell'Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione ha sede legale in Roma e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dall'Organo amministrativo.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Scopo

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e precisamente le lettere di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22/09/2016 n. 112, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2. Lo scopo che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati su tutto il

territorio nazionale sono:

- **Pronto intervento sociale**

Interventi attivati per offrire sostegno a specifici target, in particolare a persone bisognose, in situazioni di emergenza sociale, disabili, malati, attraverso l'uso della moto ed altri mezzi di mobilità per offrire servizi di prima assistenza, consegna farmaci, distribuzione di beni di prima necessità.

- **Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi**

Servizio a bassa soglia per attività di primo ascolto svolto e divulgazione anche per strada con l'ausilio delle moto o altra tipologia di veicolo, per fornire informazione e orientamento.

- **Prevenzione formazione e sensibilizzazione**

Servizi di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione del rischio e sulla sicurezza con particolare riferimento ai rischi della strada. Interventi di prevenzione di possibili forme di disagio dei cittadini, con lo scopo di assicurare un miglior livello di vita sul piano fisico ed emozionale.

- **Attività di servizio sociale di supporto alla persona alla famiglia e rete sociale**

Complesso insieme di interventi attivati in favore di persone singole, famiglie, gruppi e comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione e monitoraggio, funzione sociale per la Valutazione Multidimensionale.

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si

propone di svolgere le seguenti attività:



Mediante assemblea periodica dei soci, propaganda e eventi con scopi aggregativi e coinvolgenti della società. Cene sociali o attività culturali dove divulgare la mission, raccolta fondi, volontariato diretto e presso strutture con le quali sussiste un protocollo di intesa. L'Associazione si avvale inoltre di una organizzazione territoriale con Responsabili Territoriali nominati dal consiglio direttivo per la durata di 1 anno rinnovabili che svolgono con i soci locali nell'ambito del loro territorio le attività associative previste dal presente statuto in stretta collaborazione con il direttivo dell'Associazione.

4. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

5. L'Associazione può esercitare, **in via non prevalente e senza scopo di lucro soggettivo**, attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'Organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

6) L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art 6 Sedi Territoriali

1. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sono istituite e mantenute attive Sedi Territoriali Locali (S.T.L.) a livello Comunale o di Provincia o di Regione

2. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello comunale, provinciale o regionale, e/o istituire uffici distaccati di rappresentanza presso enti pubblici e privati quali organizzazioni sindacali ed organismi paritetici finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali

3. Le Sedi Territoriali Locali possono essere costituite su tutto il territorio nazionale e rappresentano la base strutturale dell'Associazione.

4. La costituzione delle singole Sedi Territoriali Locali è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Associazione o con decreto del Presidente su proposta di almeno un socio che ne richiede l'attivazione.

5. Le sedi Territoriali Locali in virtù dell'area geografica possono essere autorizzate anche nell'ambito di una stessa provincia o interprovinciale.

6. Per costituire una Sede Territoriale Locale è necessaria l'iscrizione all'Associazione di almeno 5 soci locali in regola con la quota associativa, salvo ove diversamente deliberato dal Comitato direttivo.

7. Le Sedi Territoriali Locali, sono da considerarsi sedi periferiche di diretta emanazione dell'Associazione ed operano con propria autonomia gestionale nell'ambito del territorio di appartenenza gestita dal Responsabile Territoriale nominato dal Direttivo. Esse hanno lo scopo di promuovere localmente tutte le attività associative, tramite cene sociali o attività culturali dove divulgare la mission, raccolta fondi, volontariato diretto e presso strutture con le quali sussiste

un protocollo di intesa.

8. Le Sedi Territoriali Locali non hanno autonomia finanziaria e fiscale e tutte le attività da loro organizzate sono coadiuvate e coordinate dalla sede centrale.

9. Le deleghe ed i compiti dei Responsabili Territoriali, l'organizzazione delle Sedi Territoriali e le loro attività sono normate dal regolamento interno dell'Associazione

10. I Responsabili Territoriali hanno la possibilità di nominare tra i soci della loro sezione persone di supporto alle attività associative locali dandone comunicazione al direttivo centrale. Tali nomine decadono alla scadenza del mandato dei Responsabili Territoriali e possono essere rinnovate.

Art. 7 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 8 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, il codice etico, ed il regolamento interno. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno



presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo; il ruolo di socio fondatore decade solo in caso di morte o di dimissioni volontarie;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante

conferimento in denaro o in natura.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

8. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge se previste dal regolamento interno dell'Associazione;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i libri sociali obbligatori dell'Associazione;

votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e codice etico;

svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilita dal



consiglio direttivo. La quota associativa è personale: non è trasferibile, rivalutabile e non è rimborsabile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato.

Art. 10 - Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito, rese personalmente e in maniera spontanea, e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo amministrativo.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;



d) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o in contrasto con il codice etico o il regolamento interno o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima assemblea dei soci utile. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 12 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo;
- e) Organo di revisione.

Art. 13 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Le assemblee possono essere convocate on line con sistemi di video conferenza adeguati che consentano eventualmente anche la registrazione ed è ammesso il voto a distanza purché sia accertata visivamente l'identità del socio.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci) o altra forma di comunicazione elettronica come portale web dell'Associazione, social e canali di messaggistica dell'Associazione, spedita/divulgata/pubblicata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito (indirizzo, mail, cellulare) risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o sul portale web.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:



- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di **tre** deleghe. I componenti del direttivo non possono ricevere delega dai soci.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la

loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 17 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 18 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un



minimo di tre a un massimo di undici componenti eletti dall'assemblea tra gli associati. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. È l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti. I componenti dell'organo amministrativo svolgono la loro attività gratuitamente.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e Responsabili di S.T.L. o referenti di gruppi di lavoro interni con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo. Le riunioni possono svolgersi on line con strumenti di video conferenza adeguati.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Giugno successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti), nominare i Responsabili Territoriali;

f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui referenti, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

m) nominare Responsabili Territoriali o referenti di progetti o di gruppi di lavoro assegnando i relativi compiti;

n) decidere sull'espulsione dei soci.

o) assegnare le deleghe con i relativi compiti ai Responsabili Territoriali

p) definire il regolamento interno dell'Associazione ed il codice etico



5. Il Consiglio direttivo che costituisce l'organo amministrativo dell'Associazione può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 19 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta

questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 20 - Organo di controllo

1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di controllo è formato da almeno tre soci eletti dall'assemblea.

3. L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La nomina dell'organo di controllo ha validità di cinque anni e decade con la scadenza del mandato del consiglio direttivo.

6. In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di controllo l'assemblea procede alla nomina dei sostituti. La nomina dei sostituti ha scadenza con la scadenza del mandato del consiglio direttivo.



Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi

dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 - Scritture contabili e rendiconto

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 26 - Rendiconto

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla

documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 28 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 29 - Risorse

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei dipendenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 30 - Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 - Assicurazione Associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva



diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 33 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Roma, 21 maggio 2020.

Copia conforme all'originale, firmato secondo legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, li 24 giugno 2020.

Roberto Notaro

